

ANNO 2001

RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO SULL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE N.13/1921 SULLA BACCIA.

In merito all'applicazione della Convenzione di cui trattasi, si fa presente che l'unica novità normativa di rilievo che si è registrata dalla stesura del precedente riguarda il Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n.345 (attuazione della Direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro).

Prima di rispondere alle domande del questionario si forniscono i chiarimenti, di seguito specificati, in ordine alle osservazioni formulate dalla Commissione di Esperti, per meglio precisare la portata della legislazione italiana nella materia oggetto della Convenzione in esame.

In particolare, in ordine all'applicazione dell'art.3, paragrafo 1, della Convenzione, si fa presente che il precitato Decreto Legislativo n.345/1999, all'art.16, ha abrogato l'articolo 5 della Legge 17 ottobre 1967, n.977, che al punto a) sanciva il divieto di adibire i fanciulli e gli adolescenti di età inferiore agli anni 16 e le donne fino agli anni 18 ai lavori pericolosi, faticosi e insalubri determinati a norma dell'art.6 della stessa legge, all'Allegato I, che includeva tra le sostanze pericolose e nocive il piombo e composti. Ha abrogato, inoltre, il Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1976, n. 432.

L'art.7 del Decreto Legislativo n.345/1999 ha poi stabilito che è vietato adibire gli adolescenti (minori di età compresa tra i 15 e i 18 anni di età, non più soggetti all'obbligo scolastico) alle lavorazioni, ai processi e ai lavori indicati nell'Allegato I, che include tra le sostanze pericolose e nocive il piombo e composti.

Lo stesso art.7 stabilisce, inoltre, che in deroga al predetto divieto, le lavorazioni i processi e i lavori indicati nel precitato Allegato I possono essere svolti dagli adolescenti per motivi didattici o di formazione professionale e per il tempo necessario alla formazione stessa, purché siano svolti sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione, e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla legislazione vigente.

In ordine all'altro aspetto di cui all'art.3, paragrafo 1, della Convenzione, relativo al divieto di adibire le donne di qualunque età nei lavori di pittura che comportino l'uso del carbonato di piombo (biacca) e dei prodotti contenenti detti pigmenti, si ribadisce che, così come rappresentato con il precedente rapporto, inviato a codesto Ufficio il 2 agosto 1996, per le donne tuttora trova applicazione l'art.4 della legge 19 luglio 1961, n.706.

A tal proposito, occorre rilevare che, in generale, la Legge 9 dicembre 1977, n.903, crea problemi di coordinamento con la precedente disciplina, nel cui ambito

va inquadrata, per ciò che concerne la regolamentazione delle condizioni della prestazione.

In particolare, va ricordato che la Legge 26 aprile 1934, n.653 escludeva l'impiego delle donne in determinate attività o mansioni, sancendo, peraltro, il divieto dell'adibizione della lavoratrice ad una serie di lavori faticosi, pericolosi o insalubri oppure pesanti.

La dottrina prevalente ritiene che tali divieti, anche in ragione del preminente valore costituzionale dell'interesse protetto, siano da considerare tuttora vigenti, in quanto il divieto di discriminazione nell'assegnazione delle mansioni opera all'interno della prestazione delle attività lecite.

Quest'assunto, peraltro, è suffragato anche dalla disposizione di cui all'art.69 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n.507, che ha sostituito l'art.24 della Legge n.653/1934, trasformando in illecito amministrativo il reato da esso previsto nella formulazione originaria, e confermando in tal modo l'attuale vigenza dei divieti previsti dalla legge stessa.

Da questo punto di vista si deve ritenere che la legge n.903/1977 non ha cancellato tutte le differenze oggettive fra lavoro maschile e femminile.

Tali considerazioni sono da ritenersi valide anche per quanto riguarda l'art.4 della legge n.706/1961, che, come precisato in precedenza, rimane tuttora in vigore.

In merito alle altre domande del questionario, si ribadisce quanto già comunicato con i precedenti rapporti.

Tuttavia, ad integrazione, si precisa quanto segue.

L'art.1 della precitata legge n.706/1961, pur vietando l'impiego del carbonato di piombo (biacca), del solfato di piombo e degli altri pigmenti contenenti dette sostanze, nei lavori di pittura e verniciatura, fa salve le deroghe e le eccezioni stabilite negli articoli seguenti.

In particolare, l'art.2 prevede che "il divieto di cui all'art.1 non si applica, esclusivamente, alle lavorazioni nelle quali l'impiego di detti prodotti sia riconosciuto insostituibile e che saranno determinate con Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, sentito il Ministro della Sanità e sentito il parere vincolante di una Commissione composta da otto esperti, fra cui quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative e quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro più rappresentative".

A tal proposito, si fa presente che, non essendosi mai proceduto all'emanazione del suddetto Decreto Ministeriale, che avrebbe dovuto legittimare l'uso della biacca, del solfato di piombo e dei prodotti contenenti questi pigmenti in determinate lavorazioni soltanto a condizione di infungibilità con altri prodotti, il divieto di cui all'art.1 della legge n.706/1961 rimane assoluto, fermo restando il limite di cui all'art.3 e le eccezioni previste dai successivi articoli della legge in esame.

In merito all'art.7 della Convenzione, ed in considerazione anche del sollecito della Commissione di Esperti ad inviare, unitamente al presente rapporto, statistiche relative ai casi di saturnismo di operai pittori, si riportano in allegato dati statistici relativi a casi di malattie professionali provocate dal piombo, con riferimento agli anni 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000, in vari settori di attività di lavoro, e non con riferimento al saturnismo degli operai pittori, in considerazione del sostanziale disuso della biacca, del solfato di piombo e dei prodotti contenenti questi pigmenti nei lavori di verniciatura e pittura a causa del divieto di cui si è in precedenza detto.

ALLEGATI :

- Prospetto contenente dati statistici sui casi di malattie professionali provocate dal piombo;
- Legge 19 luglio 1961, n.706;
- Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n.345;
- Legge 17 ottobre 1967, n.977;
- Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1976, n.432;
- Legge 9 dicembre 1977, n.903;
- Legge 26 aprile 1934, n.653;
- Art.69 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n.507.